

Criteri ed indirizzi per la promozione dell'apicoltura nel territorio del Parco Naturale del Marguareis

FINALITA'

Il Parco naturale del Marguareis e il Comune di Chiusa Pesio, visto l'importante ruolo che svolgono le api in campo ecologico, con l'impollinazione, per il mantenimento delle biodiversità ed il monitoraggio della situazione ambientale, ed in campo economico, in quanto attività agricola produttrice di reddito, intende favorire lo sviluppo dell'apicoltura per ottimizzare lo sfruttamento delle potenzialità nettariifere del proprio territorio, favorire la raccolta di particolari mieli e il miglioramento quanti/qualitativo delle produzioni dell'alveare.

OBIETTIVI

Gli scopi sopra evidenziati, vista la legge regionale n. 20/1998 "*Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte*", possono essere raggiunti tramite:

- a) promozione della redazione delle mappe mellifere;
- b) carico ottimale degli alveari per ettaro;
- c) interventi di forestazione che favoriscano la "resa mellifera";
- d) incentivazione delle produzioni apistiche e loro promozione
- e) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva
- f) la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale su quelli a conduzione amatoriale
- g) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione.

INDIRIZZI OPERATIVI

Il Comune di Chiusa Pesio e l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis vista la legge regionale n. 20/1998 "*Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte*" approvano i seguenti criteri ed indirizzi al fine di promuovere l'attività di apicoltura all'interno del territorio del Parco naturale del Marguareis e delle Riserve naturali gestite dall'Ente medesimo.

All'interno del territorio del Parco del Marguareis viene individuato il seguente elenco delle postazioni, di seguito descritto, è riportato nella cartografia allegata. Il Comune di Chiusa Pesio e l'Ente Parco si riservano di modificare ed ampliare il seguente elenco:

1. Piano Ardua
2. Gambin
3. Malavalanca 1
4. Malavalanca 2
5. Lama del pino
6. Baracca Lisetu
7. Strada Camoscere
8. Primo Piano Canavere
9. Strada Camusè
10. Strada Arasch
11. Recinto cervi
12. Gorre
13. Saut
14. Ponte Riserva di pesca

15. Carbonaia
16. Funtanin
17. Bagni
18. Primo Ponte Cavallo
19. Secondo Ponte Cavallo
20. Tumbarel
21. Serra du Riis
22. Prima Traversera
23. Baus d’Lula
24. Ortet

Nella Riserva naturale di Crava Morozzo viene individuato il seguente elenco di postazioni:

1. Area ex Bracco – Lago di Crava
2. Area ex Barberis
3. Area ex Lerda – destra orografica Pesio

In futuro potrà essere disposto uno studio per valutare le potenzialità mellifere della zona e individuare in modo ottimale il giusto carico di alveari e le distanze adeguate fra gli apiari.

Coloro che intendono fare richiesta per l’assegnazione di un massimo di due postazioni dovranno presentare apposita domanda entro i termini previsti dall’avviso approvato dall’Ente, anche per le postazioni sui terreni di proprietà del Comune di Chiusa di Pesio

Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- cognome e nome e data di nascita, residenza e recapito telefonico
- numero indicativo di alveari che intende posare
- indicazione della postazione prescelta
- fotocopia della denuncia annuale del censimento apistico regionale (anagrafe apistica)
- fotocopia del libretto sanitario di apiario
- fotocopia dell’iscrizione alla Camera di Commercio (non obbligatoria per chi venda solo all’ingrosso)

L’assegnazione delle postazioni degli alveari avverrà seguendo i criteri della L.R. 20/98 art. 20 lettere b), c) e d), dando priorità agli apicoltori precedentemente assegnatari delle postazioni.

(b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale su quelli a conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che impostano abitualmente l’attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali; d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate)

L’assegnazione sarà definita con un contratto quinquennale.

L’assegnazione delle postazioni, fatti salvi i diritti di prelazione, sarà fatta in modo da attribuire quelle più capienti ad apicoltori che possano sfruttarle appieno nei momenti più favorevoli del raccolto. La consistenza numerica dichiarata da ogni apicoltore dovrà essere comprovata esibendo copia del censimento apistico regionale.

In questo modo il Parco potrà garantire l’ottimale occupazione degli spazi disponibili e la razionale collocazione degli alveari.

Lo spostamento degli alveari dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 20/98.

In considerazione delle responsabilità connesse allo stato di salute degli alveari è vietato il subaffitto anche parziale delle postazioni.

Ogni apicoltore aggiudicatario potrà, previa autorizzazione dell'Ente, effettuare piccoli interventi di taglio della vegetazione limitrofa alla postazione. L'utilizzo commerciale del nome e/o del logo dell'Ente potrà avvenire soltanto previa autorizzazione dello stesso.

Il costo annuale della postazione è fissato in € 150,00 che dovrà essere pagato all'Ente Parco e al Comune entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento annuale della postazione a prescindere dall'uso della postazione e dal numero di alveari collocati.

Gli apicoltori amatoriali potranno richiedere l'utilizzo di postazioni di ridotte dimensioni dove disporre un numero massimo di 5 alveari con un costo annuale di € 50,00. L'individuazione di tali postazioni sarà successivamente definita, in base all'utilizzo delle postazioni per apicoltore produttore, alle superfici effettivamente disponibili ed alle possibilità di accesso alle stesse.

Al fine di evitare danni a terzi, l'aggiudicatario sarà tenuto a esporre in modo visibile il cartello di pericolo, da rimuovere a fine stagione. Sarà inoltre necessario delimitare in modo evidente l'area limitrofa alla postazione.

L'apicoltore dovrà in ogni caso esporre in modo ben visibile il cartello di identificazione con il codice attribuito in base al censimento apistico (come normato dalla L.R. 20/98)

Ogni anno verrà rilasciata dall'Ente Parco l'autorizzazione al transito veicolare per l'accesso alle postazioni.

Per gli accessi ai fondi privati e al recupero degli sciame nelle proprietà fondiarie, valgono le norme previste dagli articoli 843 e 924 del Codice Civile;

I controlli sul posizionamento degli apiari verranno effettuati dal personale di vigilanza dell'Ente Parco e dai tecnici incaricati dal Comune di Chiusa Pesio.

Ogni apicoltore che collochi i propri alveari all'interno del territorio del Parco accetta inoltre che in qualsiasi momento, anche a campione, possano essere oggetto di verifiche tecnico-sanitarie.

Nel caso l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi degli obblighi predetti o che si renda responsabile di gravi mancanze, perderà il diritto di priorità sulle postazioni, oltre a subire le eventuali sanzioni previste dalle leggi che regolano il Parco naturale del Marguareis.

L'aggiudicatario che non intendesse rinnovare la postazione dovrà comunicarlo entro il 31 dicembre dell'anno dell'ultima utilizzazione perdendo la priorità per una ulteriore aggiudicazione.

Le norme indicate nel presente regolamento sono valide anche per le proprietà dell'Ente Parco all'interno delle Riserve Naturali gestite dal medesimo e, previo accordo con i Comuni di competenza, applicabili alle proprietà dei Comuni medesimi.